



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 23.05.1996

COM(96) 234 def.

95/ 0162 (SYN)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

**relativo alle azioni nel settore dell'"aiuto alle popolazioni
sradicate (profughi, sfollati e rimpatriati)
nei PVS-ALA"**

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A,
paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

La proposta modificata, attualmente sottoposta all'approvazione della Commissione, in vista della sua trasmissione al Consiglio e al Parlamento europeo, si basa sul testo iniziale della proposta, approvato dalla Commissione il 26.06.1955 [COM(95)297 def. - 95/0162 (SYN)], nonché sulle modifiche approvate dal Parlamento europeo nel corso della sua sessione del mese di febbraio 1996 e che la Commissione ritiene di poter accettare.

La Commissione può, infatti, accettare, nel testo approvato dal Parlamento, le modifiche n.1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 17, 21 (paragrafo 1 e primo capoverso del paragrafo 2) e 22, in quanto ritiene che si tratti di un'aggiunta di precisazioni utili o di indicazioni di massima che arricchiscono il testo della proposta.

La Commissione può altresì accettare la modifica n.4 - sebbene essa faccia riferimento agli sforzi miranti alla prevenzione dei conflitti, laddove tale strumento è destinato piuttosto a ovviare alle loro conseguenze - e la modifica n.7, benché tale strumento si applichi a situazioni in cui gli spostamenti delle popolazioni hanno già avuto luogo.

La modifica n.12 è parzialmente inserita in questo testo modificato. La Commissione, che è d'accordo sull'aggiunta delle parole "*di sostegno*" e "*di assistenza*", non può però accettare l'aggiunta della frase "*e persone sfollate e rimpatriate*", poiché tale concetto non è ben definito, né per quanto riguarda i limiti dei suoi interventi nei paesi in via di sviluppo (ciò impedirebbe il proseguimento dell'aiuto a favore delle popolazioni sradicate provvisoriamente insediate in paesi sviluppati), né per quanto riguarda la definizione di aiuto di lunga durata.

Anche la modifica n.13 è inserita, sebbene appaia troppo "idealista" e difficilmente compatibile con le risorse materiali e umane di cui dispone la Commissione.

Per quanto riguarda la modifica n.14, la Commissione è parzialmente d'accordo sul testo e inserisce nella proposta i miglioramenti alle definizioni delle azioni da finanziare proposte dal Parlamento, mentre ritiene che talune altre non possano essere mantenute. In particolare, la Commissione, che è completamente d'accordo sul fatto che i rimpatri devono essere volontari, non può accettare il testo proposto, dato che esso avrebbe per conseguenza di impedire la prestazione di qualsiasi tipo di assistenza alle popolazioni eventualmente rimpatriate contro la loro volontà. L'enunciazione del principio di rimpatrio volontario è stato quindi reinserito tra i "considerando".

Per gli stessi motivi, la modifica n.15 è inserita nel testo unicamente per quanto riguarda la parte relativa alla nuova definizione di sfollati.

La modifica n.16 è incorporata in gran parte, eccetto il riferimento alla riabilitazione, che deve essere evitato, dal momento che questo tipo di interventi è coperto da altri strumenti e che viene proposta una nuova definizione per gli ex combattenti, considerata l'importanza di poter intervenire anche a beneficio degli ex membri dei movimenti di opposizione armata.

Infine, la Commissione non può accettare, e quindi non inserisce affatto nel suo testo modificato, le seguenti modifiche:

n.18, dato che le descrizioni riguardanti i mezzi a disposizione per l'attuazione delle azioni sarebbero troppo restrittive e difficilmente compatibili con le esigenze di

rapidità e flessibilità delle azioni di questa linea, e poiché la consultazione di tutti i partner operativi della Commissione parlamentare e del Comitato di collegamento delle ONG rappresentano vincoli incompatibili con le risorse materiali e umane a disposizione della Commissione e con la rapidità e la flessibilità d'intervento indispensabili per l'attuazione di tale strumento.

n.19, nella parte che mira alla soppressione dell'esame preliminare, da parte di un comitato composto dagli Stati membri, dei progetti che la Commissione intende finanziare, visto che le posizioni degli Stati membri, per quanto si sa, rendono irreali tale proposta; inoltre, nella parte concernente la partecipazione alle richieste d'offerta e l'origine delle forniture, poiché la Commissione ritiene inopportuno che una preferenza sia accordata ai paesi d'asilo, visto che ciò potrebbe significare la concessione di una preferenza a paesi terzi sviluppati;

n.20, poiché:

- essa mira alla soppressione del riferimento al Comitato ALA, che sembra il più adeguato, vista la natura degli interventi previsti da questo regolamento;
- essa prevede che, prima della discussione sugli orientamenti generali, la Commissione proceda a una consultazione con le autorità, le organizzazioni partner e i beneficiari dei paesi terzi in cui dovrebbero svolgersi le azioni, la qual cosa rappresenterebbe un obbligo troppo vincolante e incompatibile con le risorse materiali e umane di cui dispone la Commissione e rischierebbe di causare dei ritardi;
- essa prevede che le riunioni del comitato consultivo previsto per questo regolamento siano pubbliche, che i resoconti siano trasmessi al Parlamento e che un membro del Parlamento partecipi alle riunioni del comitato in qualità di osservatore con diritto di parola;

n.21, poiché essa prevede che la Commissione sottoponga una relazione annuale dettagliata, la qual cosa sembra incompatibile con le risorse materiali e umane di cui dispone la Commissione.

**Proposta (modificata) di regolamento del Consiglio del
relativo alle azioni nel settore dell'"aiuto alle popolazioni
sradicate (profughi, sfollati e rimpatriati)
nei PVS-ALA"**

Il Consiglio dell'Unione europea,

- **visto** il trattato che istituisce la Comunità europea, segnatamente l'articolo 130 W,
- **vista** la proposta della Commissione,
- **in cooperazione** con il Parlamento europeo¹,
- considerando la convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, adottata il 28 luglio 1951 dalla conferenza delle Nazioni Unite sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi, nonché il protocollo di New York adottato il 31 gennaio 1967, e le altre risoluzioni adottate dalle Nazioni Unite sulla politica relativa ai rifugiati;
- considerando la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne del 1979 e la Convenzione dei diritti del bambino del 1989;
- considerando la risoluzione del Parlamento europeo sull'aiuto a favore dei profughi nei paesi in via di sviluppo, adottata il 16 dicembre 1983² e le risoluzioni successive;
- considerando che sia il Consiglio che il Parlamento europeo hanno invitato la Comunità ad impegnarsi maggiormente in questo settore;
- considerando che l'efficacia dei programmi di appoggio alle popolazioni sradicate (profughi, rimpatriati e sfollati) dipende dal coordinamento degli aiuti sia a livello europeo che degli altri finanziatori, organizzazioni non governative e organizzazioni delle Nazioni Unite;
- considerando la necessità di accrescere gli sforzi intesi a prevenire i conflitti e di favorire una soluzione pacifica dei conflitti politici o delle guerre, causa degli spostamenti delle popolazioni;
- considerando che esiste un crescente riconoscimento internazionale della "condizione di profugo de facto", derivante da situazioni sia generalizzate che individuali, definite dalla Dichiarazione di Cartagena del 1984 e raccomandate dal Consiglio d'Europa e dal Parlamento europeo;

¹ Parere del (GU n. ... del) e decisione del (GU n. ... del).

² GU n. C 10/279.

- considerando che la condizione di profugo può dipendere dalla persecuzione di taluni gruppi sociali e che è necessario promuovere il principio di non discriminazione;
- considerando che è necessario far rispettare il principio secondo il quale i profughi non devono essere ricacciati e che casi di violazione dei diritti umani dovranno essere portati dinanzi ai tribunali;
- considerando che è necessario far rispettare il principio secondo il quale profughi e sfollati non devono in alcun caso essere costretti a rientrare nel loro paese, o regione, d'origine, ma tutti i rimpatri o rientri devono avvenire nel rispetto della volontà delle persone interessate;
- considerando l'esperienza notevole per quanto riguarda i soccorsi alle popolazioni sradicate acquisita dagli organismi e dalle agenzie specializzate o dalle Organizzazioni non governative nell'attuazione di questo tipo di azioni;
- considerando che la Comunità auspica che l'azione a favore delle popolazioni sradicate si inserisca in una prospettiva volta a trasformare la fase di sussistenza in una fase di autosufficienza;
- considerando per i paesi in questione questo tipo di aiuto costituisce un requisito necessario allo sviluppo e apporta pertanto un notevole contributo agli obiettivi della politica di cooperazione dell'Unione enunciati nell'articolo 130 U del trattato;
- considerando che l'aiuto dell'Unione europea non dispensa i governi ospitanti e i donatori dal loro obbligo di sostenere i diritti dell'uomo dei profughi conformemente alle convenzioni internazionali;
- considerando che è necessario fissare le modalità e le norme di gestione applicabili alle azioni di cooperazione nel settore dell'assistenza alle popolazioni sradicate (profughi, sfollati e rimpatriati),

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

La Comunità attua un programma di sostegno e assistenza destinato alle popolazioni sradicate (profughi, sfollati e rimpatriati, smobilitati) nei paesi dell'America latina e dell'Asia, per aiutarle nella fase intermedia che si inserisce tra l'intervento umanitario che risponde ad una situazione d'emergenza, e l'eventuale attuazione di un aiuto al ripristino o una cooperazione allo sviluppo nel momento in cui l'evolversi della situazione lo permetta.

Articolo 1 bis

La creazione di strutture democratiche e la promozione dei diritti dell'uomo formano parte integrante dei programmi di assistenza alle popolazioni sradicate dei paesi in via di

sviluppo dell'America latina e dell'Asia. Tutti i gruppi interessati, nonché le popolazioni locali che accolgono profughi e sfollati, partecipano pienamente alla valutazione dei bisogni e all'attuazione dei programmi di assistenza. L'assistenza e i fondi sono destinati a gruppi vulnerabili, che comprendono le donne, i bambini, le popolazioni indigene, gli handicappati e gli anziani.

Articolo 2

In tale ambito, la Comunità appoggerà, tra le altre, le seguenti azioni:

1. aiuto alla sussistenza, al mantenimento e all'insediamento dei profughi nei paesi di asilo;
2. assistenza e appoggio alle popolazioni delle regioni d'asilo, intese ad attenuare l'incidenza della presenza delle popolazioni sradicate;
3. aiuto al rimpatrio;
4. aiuto al reinsediamento delle popolazioni rifugiate o sfollate nei luoghi di origine o in un'altra zona da loro scelta, ivi compreso l'eventuale reinsediamento in un paese terzo;
5. assistenza all'insediamento temporaneo o definitivo degli sfollati in altre regioni all'interno del loro paese;
6. aiuto all'integrazione economica nel paese d'asilo dei profughi che non desiderano o non possono rientrare nel loro paese di origine;
7. appoggio allo sviluppo socioeconomico, al reinserimento sociale, ivi compreso il sostegno alla conciliazione/mediazione, nelle zone di rientro;
8. aiuto comprendente la realizzazione dell'autosufficienza alimentare, la fornitura di ripari, attrezzature sanitarie, acqua potabile, assistenza sanitaria di base, anche nel settore della riproduzione, aiuto psicologico, istruzione e infrastrutture di base, in attesa dell'avvio di azioni di ripristino o di sviluppo;
9. appoggio alla smobilitazione e al reinserimento nella vita civile degli ex combattenti;
10. operazioni di sminamento, quando necessarie, intese a garantire la sicurezza delle popolazioni durante i loro spostamenti, e a permettere il loro insediamento, il reinsediamento e l'integrazione nella vita sociale ed economica del paese o della regione d'asilo o di rientro, nonché operazioni intese a promuovere la sensibilizzazione e la sicurezza in materia di mine.
- 10/bis aiuto alle operazioni di consulenza e sostegno giuridico agli sfollati, intese a far valere i loro diritti di proprietà;
- 10/ter azioni destinate a porre rimedio ai danni ambientali causati dagli ingenti spostamenti di popolazioni;
- 10/quater programmi specifici a favore delle donne sfollate, imperniati sulla lotta contro la violenza sessuale, il sostegno ai gruppi di donne sul posto e l'attuazione di servizi esclusivi per le donne, ivi compresi l'assistenza alle donne vittime di stupro, il trattamento di malattie a trasmissione sessuale e i programmi sanitari per madri e bambini;
- 10/quinqies aiuto alla promozione dell'unità familiare, ivi compresi i programmi di ricerca e di raggruppamento familiare;
- 10/sexies aiuto relativo al regolamento giudiziario dei casi di violazione dei diritti dell'uomo perpetrati contro gli sfollati.

Articolo 3

1. I beneficiari finali sono le persone sradicate, provenienti o provvisoriamente residenti in tutti i paesi in via di sviluppo dell'Asia e dell'America latina:
 - a) secondo la Convenzione relativa allo statuto dei profughi adottata il 28 luglio 1951 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sullo statuto dei profughi e degli apolidi, per profugo si intende *"qualsiasi persona che temendo di essere perseguitata a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza a un certo gruppo sociale o delle sue opinioni politiche, si trova al di fuori del paese di cui ha la nazionalità e che non è in grado, o in ragione del timore di cui sopra, non intende chiedere la protezione di questo paese;*
 - b) per "sfollati" si intendono le persone o i gruppi che sono sfollati all'interno del proprio paese per ragioni analoghe a quelle indicate nella Convenzione del 1951 e che hanno bisogno di una protezione internazionale, ma non beneficiano dello statuto di profughi definito dalla Convenzione del 1951;
 - c) per "rimpatriati" si intendono le persone o i gruppi che, dopo essere fuggiti dai luoghi di origine, in seguito, spontaneamente o per l'evolversi della situazione, hanno deciso di rientrare nel loro paese o regione di origine.
2. L'aiuto s'indirizza anche:
 - a) alle popolazioni locali dei paesi d'asilo le cui risorse sociali, economiche e amministrative contribuiscono ad accogliere e ad assistere i profughi e gli sfollati, per consentire loro di realizzare a più lungo termine progetti destinati all'autosufficienza, all'integrazione o al reinserimento di queste persone;
 - b) agli ex combattenti degli eserciti regolari e dei movimenti armati di opposizione smobilitati, e alle loro famiglie e basi sociali.
 - b bi) alle persone che hanno bisogno di una protezione internazionale in quanto una grave minaccia pesa sulla loro vita, sulla loro libertà o sulla loro sicurezza, a causa di persecuzioni, di un conflitto armato o di gravi agitazioni dell'ordine pubblico;

Articolo 4

All'attuazione dell'assistenza specializzata e tecnica potranno partecipare le Organizzazioni non governative, le organizzazioni insediate a livello locale, le Agenzie delle Nazioni Unite, le Organizzazioni di aiuto internazionale, le autorità nazionali, regionali o locali e altri partner adeguati.

Articolo 5

1. I mezzi previsti dalle azioni di cui all'articolo 2 comprendono segnatamente studi, assistenza tecnica, istruzione o altri servizi, forniture e lavori, controlli e missioni di valutazione e di verifica.

2. I fondi comunitari possono finanziare anche spese d'investimento, ad esclusione dell'acquisto di beni immobili, spese di funzionamento in valuta o in moneta locale, a seconda delle esigenze di attuazione delle azioni.
3. Sono previste azioni sistematiche per ottenere un contributo, segnatamente finanziario, da parte dei responsabili o dei partner che trarranno il beneficio finale dall'azione (paesi, comunità locali, imprese o altri), nei limiti delle loro possibilità, in funzione della natura di ogni singola azione.
4. Saranno incoraggiate opzioni di cofinanziamento, in particolare con gli Stati membri o con organizzazioni multilaterali, regionali o di altro tipo. Le misure necessarie saranno adottate per sottolineare il carattere comunitario degli aiuti forniti a titolo del presente regolamento.
5. Per potenziare la coerenza e la complementarità tra le azioni finanziate dalla Comunità e quelle finanziate dagli Stati membri, per garantire un'efficacia ottimale di tutte le azioni, la Commissione adotta tutte le misure necessarie al coordinamento, segnatamente:
 - a) creazione di un sistema di scambio sistematico delle informazioni sulle azioni finanziate o il cui finanziamento è previsto da parte della Comunità e gli Stati membri;
 - b) il coordinamento in loco delle azioni attraverso riunioni periodiche e lo scambio di informazioni tra i rappresentanti della Commissione e gli Stati membri nel paese beneficiario.

Articolo 6

Il sostegno finanziario a titolo del presente regolamento si attua attraverso aiuti non rimborsabili.

Articolo 7

1. La Commissione è responsabile della preparazione, della decisione e della gestione delle azioni descritte nel presente regolamento, secondo le procedure di bilancio e di altro tipo in vigore, segnatamente quelle previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità.
2. Le decisioni concernenti le azioni il cui finanziamento a titolo del presente regolamento superi 5 MECU per azione e qualsiasi modifica di tali azioni che comporti un superamento pari al 20% dell'importo inizialmente previsto per l'azione interessata, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8.
3. Qualsiasi convenzione o contratto di finanziamento stipulati a titolo del presente regolamento prevedono segnatamente la possibilità per la Commissione e la Corte dei conti di procedere a controlli in loco secondo le modalità usuali definite dalla Commissione nel quadro delle disposizioni in vigore, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità.

4. Laddove le misure o le azioni si attuano attraverso convenzioni di finanziamento tra la Comunità e il paese beneficiario, queste non prevedono il finanziamento da parte della Comunità dei pagamenti di tasse, diritti e imposte.
5. La partecipazione alle gare e ai contratti è aperta a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dello Stato beneficiario. Essa può essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo.
6. Le forniture provengono dagli Stati membri o dallo Stato beneficiario o da altri paesi in via di sviluppo. Eccezionalmente, e previa giustificazione, le forniture possono provenire da altri paesi.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, ossia il comitato ALA, creato ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 443/92, adottato il 25 febbraio 1992 dal Consiglio.
2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato presenta il suo parere sul progetto in questione entro un termine che il presidente ha la facoltà di fissare in funzione dell'urgenza della questione, se del caso procedendo a votazione. Il parere è inserito nel verbale e ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione vi figuri.

La Commissione tiene nel massimo conto il parere del comitato ed essa lo informa della maniera in cui ne ha tenuto conto.

3. Una volta all'anno è previsto lo scambio dei punti di vista in base ad una presentazione da parte del rappresentante della Commissione degli orientamenti generali per le azioni da attuare nell'anno successivo.

Articolo 9

Al termine di ogni esercizio di bilancio, la Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio, comprendente il resoconto delle azioni finanziate durante l'esercizio e una valutazione dell'attuazione del presente regolamento durante l'esercizio.

La relazione presenta in particolare informazioni precise e dettagliate concernenti i responsabili con i quali gli accordi o i contratti di esecuzione sono stati conclusi.

La relazione include inoltre un riassunto delle valutazioni esterne effettuate, se del caso, relative alle azioni specifiche.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno che segue quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento forma l'oggetto di una revisione, cinque anni dopo la sua entrata in vigore,

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il presidente

to

ISSN 0254-1505

COM(96) 234 def.

DOCUMENTI

IT

11

N. di catalogo : CB-CO-96-246-IT-C

ISBN 92-78-04510-1

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

MS